

Bozza di emendamento all'A.S. 1971

disegno di legge elettorale trasmesso al Senato il 17 luglio 2026.

Art. ...

(Clausola di continuità della disciplina elettorale in caso di abrogazione referendaria)

Testo proposto, suscettibile di coordinamento tecnico da parte degli Uffici legislativi parlamentari.

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 75 della Costituzione, qualora sia approvata mediante referendum popolare l'abrogazione di tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione del presente articolo, a decorrere dalla data in cui l'abrogazione acquista efficacia torna ad applicarsi, **per espressa disposizione del presente articolo**, la disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica vigente immediatamente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Il ripristino di cui al comma 1 comprende tutte le disposizioni legislative, regolamentari, le tabelle, gli allegati e le disposizioni attuative vigenti immediatamente prima dell'entrata in vigore della presente legge, nelle parti da essa abrogate, sostituite o modificate. Restano ferme le pronunce della Corte costituzionale e le disposizioni costituzionali nel frattempo entrate in vigore.
3. Gli effetti di cui ai commi 1 e 2 derivano dalla presente disposizione legislativa e non costituiscono effetto automatico dell'abrogazione referendaria. La disciplina così ripristinata è immediatamente applicabile senza necessità di ulteriori interventi legislativi e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
4. In deroga alle disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, la richiesta di referendum avente ad oggetto l'abrogazione delle disposizioni della presente legge, ad eccezione del presente articolo, può essere depositata anche entro i dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore. Decorso tale termine resta ferma la possibilità di richiedere il referendum secondo la disciplina generale prevista dalla legge n. 352 del 1970.
5. Ai fini della richiesta di cui al comma 4, e limitatamente ad essa, non si applicano i limiti temporali al deposito previsti dagli articoli 31 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Restano ferme le ulteriori verifiche di legittimità e di ammissibilità previste dall'ordinamento.
6. Entro quindici giorni dalla data in cui acquista efficacia l'abrogazione referendaria, il Ministero dell'interno provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del testo coordinato della disciplina applicabile ai sensi del presente articolo. La pubblicazione ha carattere esclusivamente ricognitivo e non condiziona, ritarda o sospende l'efficacia della disciplina ripristinata.

Proposta aggiornata al 05/09/2026.